

- LXIII.** L'ipoteca espressa o tacita delle doti non comincerà ad avere il suo vigore, se non nell'atto, con cui si effettua il matrimonio.
- LXIV.** L'evizione promessa dal donatore per la cosa donata, s'intenderà solamente per suo dato e fatto, e quando altramente non sia dichiarato, o non si tratti di donazione remuneratoria.
- LXV.** La donazione di tutti i beni, senza riservarsi di che testare, sarà proibita e nulla, ancorchè confermata col giuramento.
- LXVI.** Sarà inofficiosa la donazione fatta dal padre, quando non riservi la legittima ai figliuoli, e ciò quand'anche fosse fatta ad una causa pia, considerando in tal caso il tempo della donazione, e non della morte. Nulla nondimeno potranno conseguire i figli oltre ad essa legittima.
- LXVII.** L'accettazione del Notajo confermata col giuramento nelle donazioni e cessioni fatte ad assenti, massimamente quando sieno lucrative e favorevoli, e non obbligatorie, avrà la sua validità, di maniera che al donante non sarà permesso il pentirsi. Dovrà nondimeno il donatario entro termine di tempo abile ratificar l'accettazione suddetta.

Chi amasse di vedere una terribil guerra fra i vecchi nostri Legisti, adducendo ognuno la comune per se, non ha che da studiarli sul presente argomento. Meglio è troncargli in qualche maniera questo gran litigio de i Dottori, che lasciare la porta a varie liti ne' tribunali.

- LXVIII.** Il lucro della dote non sarà dovuto, se non dappoicchè il matrimonio sarà consumato.
- LXIX.** Lo statuto, che esclude le femmine dalle successioni, non comprende l'eredità d'un Chericò *ab intestato*.
- LXX.** Sarà obligato ad ogni danno e spesa quel Procuratore negligente, che lascerà sentenziare contra del suo Cliente, senza aver prodotte le scritture, ed allegate le eccezioni, e ragioni occorrenti, e fatti gli altri atti spettanti all'ufizio suo, con lasciare deserta la causa. E si concederà l'appellazione, o revisione, o restituzione *in integrum* al Cliente lesò.
- LXXI.** Si sospenderà o si leverà la penna a que' Notai, che obligati, a sapere, quanto prescrivono le leggi o gli statuti nelle donazioni, ne'testamenti nuncupativi di chi ha figliuoli, o discendenti presenti o assenti, o moglie, che può essere gravida, e in altri simili casi, non fanno accorti i testatori, o contraenti del loro dovere.

Per l'ignoranza appunto de i Notai si dà occasione a non poche liti. E però non si dovrebbero mai ammettere a così importante ufizio, se non persone d'illibata coscienza, e ben' addottrinate nel loro mestiere. Un trattato di Antonio Tessara *De excessibus, erroribus, & peccatis Notariorum*, stampato in Francoforte nel 1591. merita d'essere letto in questo proposito.